

Studio Legale

Avv. Franco Campo – Patrocinante in Cassazione
Avv. Pasquale Perrone – Patrocinante in Cassazione

COMUNE DI ERICE

Osservazioni al piano per l'utilizzo delle aree demaniali marittime

protocollo@pec.comune.ericetp.it

della società S.G. S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore sig. Spada Filippo Junior, nato a Erice il 13.06.1990, con sede in Trapani nella via G.B. Fardella n° 51, codice fiscale 02196320812, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliato in Trapani nella via XXX Gennaio n° 82 presso lo studio degli **Avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone** che lo rappresentano ed assistono e che dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata franco.campo@avvocatitrapani.legalmail.it (per l'Avv. Franco Campo) e pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it (per l'Avv. Pasquale Perrone).

PREMESSO

- che la S.G. S.r.l., è proprietaria di un lotto di terreno sito in Erice nella contrada Pizzolungo – San Cusumano – esteso mq. 75.690 distinti in catasto al foglio di mappa 155 particelle 251, 11, 17, 71, 94, 96, 191, 12, 16, 18 e 42, per acquisto fattone giusto atto di compravendita in Notaio Daniele Pizzo del 30.09.2005 repertorio 15433 raccolta 2428;
- che in data 10 marzo 2021 il Comune di Erice ha pubblicato all'albo pretorio la delibera del consiglio comunale n. 35 del 04 marzo 2021, con la quale l'ente territoriale ha proceduto all'adozione preliminare del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime ai sensi del punto 3bis della circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 47168 del 27/06/2017, come modificata dalla circolare del medesimo assessorato regionale n. 14758 dell'08/03/2018;
- che tale provvedimento è propedeutico all'avvio della procedura per la valutazione ambientale strategica, cui il piano deve essere sottoposto ai sensi

1

Via XXX Gennaio 82 – 91100 Trapani
Tel. 0923.25077
franco.campo@avvocatitrapani.legalmail.it
pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it

E
COMUNE DI ERICE Comune di Erice
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014057/2021 del 09/04/2021 Firmatario: PASQUALE PERRONE, FRANCO CAMPO

Studio Legale

Avv. Franco Campo – Patrocinante in Cassazione

Avv. Pasquale Perrone – Patrocinante in Cassazione

degli articoli 6 e seguenti D.Lgs. n. 152/2006 e avvia anche la consultazione di portatori di interessi legittimi per la presentazione di eventuali osservazioni;

RILEVATO

- che la proposta di piano che è stata adottata ha suddiviso il litorale del Comune di Erice in aree (parti che **identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei**) e zone (parti del litorale di minori dimensioni per le quali si ritiene opportuno definire una disciplina specifica) e secondo la zonizzazione indicata al paragrafo 6 della relazione tecnica generale il tratto di litorale compreso tra la Tonnara San Cusumano e Pizzolungo costituisce l'AREA 2, a sua volta suddiviso in Zona 1: Tonnara San Cusumano; - Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20; - Zona 3: Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20;
- che una porzione del terreno di proprietà della società esponente, ovvero quello identificato con la particella 11, ricade nella suddetta AREA 2 – Zona 2;
- che una porzione della suddetta particella 11 è interessata dalla proposta di revisione della Dividente Demaniale che, secondo le indicazioni della apposita relazione tecnica, si concretizza nel tracciamento di nuovi tratti di dividente demaniale mediante la traslazione verso terra di quella esistente, al dichiarato fine di acquisire all'area demaniale marittima la superficie privata in atto costituente parte della anzidetta particella 11;
- che come risulta dalla apposita "Scheda revisione dividente demaniale – TRATTO D", la superficie di terreno contraddistinto con la particella 11 che si ipotizza di acquisire al demanio marittimo è estesa mq. 1.280,62;
- che per quanto attiene alle modalità con le quali si prevede di procedere alla suddetta acquisizione si rinviene una sola indicazione nell'art. 9 delle norme tecniche di attuazione, il quale rinvia all'art. 33 c.n. " **... per le aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo da espropriare al fine di**

Studio Legale

Avv. Franco Campo – Patrocinante in Cassazione

Avv. Pasquale Perrone – Patrocinante in Cassazione

rendere accessibili le aree demaniali marittime ...” e, in alternativa, alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

* * *

Tutto ciò premesso e rilevato, la S.G. S.r.l. formula le seguenti

OSSERVAZIONI



I

Come sopra rilevato, per quanto concerne le modalità di acquisizione al demanio marittimo regionale delle superfici che attualmente sono di proprietà privata, l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione della proposta di piano, stabilisce che **“per le aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo da espropriare al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime secondo quanto indicato negli elaborati di piano di cui al precedente art. 2, valgono le disposizioni contenute nell'art. 33 del Codice della Navigazione”** (punto 1) e poi **“in alternativa alla procedura di cui all'art. 33 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione Pubblica potrà sempre e comunque procedere all'acquisizione delle stesse aree attraverso la procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.”** (punto 4).

La società deducente rileva sin da adesso l'assoluta inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 33 c.n. la cui utilizzazione è espressamente circoscritta ai casi di ampliamento del demanio marittimo che riguardano **“ .. zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti ...”**, posto che l'area appartenenti alla stessa non è né di poca estensione, né di modesto valore.

Ne discende che la c.d demanializzazione della superficie di proprietà della S.G. Srl potrà eventualmente avvenire unicamente secondo una regolare procedura espropriativa ai sensi del testo unico sulle espropriazioni approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e con il pagamento di un'indennità che, nel rispetto del decreto anzidetto, dovrà essere

3

Studio Legale

Avv. Franco Campo – Patrocinante in Cassazione

Avv. Pasquale Perrone – Patrocinante in Cassazione

rapportata al valore di mercato del bene acquisito alla proprietà pubblica ed alla diminuzione di valore della porzione della anzidetta particella catastale che rimane in proprietà privata.

Per quanto esposto, la S.G. S.r.l. chiede l'accoglimento delle osservazioni formulate con il presente atto.

Trapani, 08.04.2021

S.G. S.r.l.

L'Amministratore Unico

Filippo Junior Spada

Avv. Franco Campo

Avv. Pasquale Perrone